



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Atto Num. 131

reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **UFFICIO LEGALE. APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci** del mese di **agosto** alle ore **10:40** la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Signori:

1.	Lorenzetti Graziano	Sindaco	Presente
2.	Danieli Roberto	Vice-Sindaco	Presente
3.	De Grandis Daniela	Assessore	Presente
4.	Bertolaso Orietta	Assessore	Presente
5.	Falamischia Luca	Assessore	Presente
6.	Scapini Nicola	Assessore	Assente

Presiede il Sindaco del Comune **LORENZETTI GRAZIANO**.

Partecipa il Segretario del Comune **LUCCA MAURIZIO**.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto Graziano Lorenzetti nella sua qualità di Sindaco, essendo state eseguite da parte degli Uffici competenti le formalità previste dal TUEL, PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: UFFICIO LEGALE. APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.

Il Sindaco motiva la seduta in presenza (ex Circolare del Ministero dell'Interno del 27.10.2020, prot. 14553), in quanto la riunione avviene in Sala Giunta con garanzia delle distanze previste dai protocolli COVID-19, per l'esigenza di discutere argomenti strategici per il Comune attinenti anche all'emergenza COVID-19 (Decreto Sindacale del 26.10.2020, prot. 40818 di costituzione del "Comitato di emergenza").

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione di Legnago, nell'ambito della propria struttura organizzativa, non dispone di un ufficio legale con personale in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui lo stesso venga coinvolto, oltre che in fase stragiudiziale, in giudizi civili, penali e amministrativi;
- ogni qualvolta sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, l'Amministrazione deve affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense.

RICHIAMATE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2018 relative all'affidamento dei «servizi legali», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che distinguono due fattispecie di servizi legali, ovvero:

- l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, concernendo la trattazione della singola controversia o questione, a cui si applica l'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. n. 50/2016) e degli artt. 2229 e ss. del codice civile, con esclusione dall'applicazione del cit. Codice, salvo il rispetto dei principi di cui all'art. 4 in esso contenuti.
- l'affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo e periodico (di regola per un triennio), costituisce un «appalto di servizi» con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli artt. 140 e ss. del Codice dei Contratti pubblici (ex d.lgs. n. 50/2016);
- il criterio distintivo tra «servizi esclusi» (ex art 17, comma 1, lettera d) e «appalti di servizi» (ex allegato IX) è rappresentato dal contenuto della prestazione e dalle modalità organizzative;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

- qualora il contenuto prestazionale non sia predeterminato al momento dell'affidamento del servizio, assuma carattere complesso e s'inserisca in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, si verte in tema di «*appalto di servizio*», di cui all'allegato IX del Codice;

- qualora, invece, venga in rilievo l'incarico singolo (giudiziale o consulenziale) ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel determinato giudizio o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio, si verte in tema di «*servizio escluso*» di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del medesimo Codice.

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*» - elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche e che tale articolo non è l'unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a far riferimento ai servizi legali;

- l'articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «*Appalti nei settori speciali*», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «*Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)*»;

- il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime «*alleggerito*», complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «*Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari*»;

- il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere che oltre ai «*servizi legali*» esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici - puntualmente elencati all'articolo 17, comma 1, lettera d) - vi sono tipologie di «*servizi legali*», che devono essere ricondotte nella categoria di cui all'Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.

RITENUTO CHE:

- le Linee Guida ANAC n. 12/2018, aventi natura non vincolante, siano finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull'esatta individuazione delle tipologie di «*servizi legali*», rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi, rilevando l'esigenza di istituzione di un Albo da cui attingere gli avvocati per le prestazioni di cui «*servizi legali*», secondo le modalità individuate nelle allegate Linee Guida, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

- la Corte dei conti, sez. giur. Regione Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, ha precisato che «gli incarichi legali non sono stati riconosciuti equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime degli artt. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 e dell'art. 110 comma 6 del TUEL 267/2000, ma, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca, come nei casi in esame, nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato (C. Conti sez. contro. Basilicata de. 19/2009/par.; C. Conti sez. contr. Umbria del 137/2013/Par.)», rilevando, altresì, che «con l'entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all'art. 2229 e ss del cod. civ. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17, comma 1 del d.lgs. 50 del 2016) - per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio - e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate... una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Si rileva, infine, che sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto da ultimo il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali».

- le presenti Linee Guida di recepimento per l'istituzione dell'Albo possano considerarsi condizioni operative a cui il Responsabile del servizio si possa attenere, rilevando che l'atto di approvazione dell'Albo è un atto gestionale di competenza del Dirigente Responsabile Servizio Affari Legali;

- l'Albo contiene un elenco di avvocati a cui attingere per l'affidamento dei «servizi legali»;

VISTI:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

- il decreto del Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
- il decreto del Ministero della Giustizia, 8 marzo 2018, n. 37, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 4, 17, 36 comma 2 lett. a) e b), 37 comma 1, 140 ss., nonché all'Allegato IX;
- le Linee Guida ANAC n. 12/2018 e n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
- il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato che il presente provvedimento, non comportando, al momento, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita dell'acquisizione del parere contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. per le finalità meglio esposte nelle premesse, di approvare le Linee guida per l'istituzione di un Albo (denominato «Albo di avvocati per l'affidamento di incarichi di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente») da cui attingere gli avvocati per le prestazioni di cui «servizi legali», secondo le modalità individuate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che tali indirizzi rientrano nelle politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza integrative del PTPCT 2021 - 2023;
2. di autorizzare il Dirigente del Settore I (Affari Generali, Legali, Socio Culturali) all'avvio delle procedure necessarie per l'istituzione dell'Albo e a tutti gli adempimenti conseguenti.

Dopo di che,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco che prospetta l'urgenza di provvedere ad avviare le procedure necessarie all'istituzione dell'Albo;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

dichiarare immediatamente esecutiva la su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267



CITTA' DI LEGNAGO
SEGRETERIA GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco

Graziano Lorenzetti
f.to digitalmente

Segretario

Maurizio Lucca
f.to digitalmente

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI UN «ALBO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE»

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Amministrazione di Legnago degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall'art. 4 del cit. Codice.

2. L'affidamento dei «servizi legali», di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016, può essere conferito esclusivamente ad un avvocato, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

Articolo 2 – Istituzione dell'Albo degli avvocati patrocinatori dell'Amministrazione

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi esterni per i «servizi legali» è istituito un apposito Albo aperto ai professionisti singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente del Settore I - Affari Generali, Legali, Socio Culturali, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'Albo contiene un elenco di avvocati, unico e sempre aperto senza termine di scadenza, suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

— Sezione A: contenzioso amministrativo presso le Magistrature Amministrative, T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche, Corte Costituzionale.

— Sezione B: contenzioso civile/commerciale presso le Magistrature Civili, Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile.

— Sezione C: contenzioso lavoristico e del pubblico impiego, Tribunale, Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Civile.

— Sezione D: contenzioso penale, Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello, Cassazione Penale.

— Sezione E: contenzioso tributario, Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria, Cassazione.

3. I nominativi dei professionisti che presentano istanza, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione all'Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

4. L'Amministrazione (il Dirigente competente) si riserva, comunque, con atto motivato la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi ovvero la continuità o inerenza della prestazione con un precedente, oppure per procedimenti d'urgenza o con sospensive, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuato dalle Compagnie di assicurazione dell'Amministrazione senza oneri a carico.

5. L'elenco degli avvocati dell'Ente potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o amministratori dell'Amministrazione convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio, salvo la verifica e la valutazione dell'Ente sull'insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente ed i fini istituzionali dell'Ente prima di esprimere il c.d. "*comune gradimento*", ai sensi delle discipline negoziali.

Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Albo

1. Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. abilitazione al patrocinio legale;
- b. possesso di cittadinanza italiana o equiparata da norme di legge («*Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali*», ex art. 1 «*Qualifica professionale*», legge 9 febbraio 1982, n. 31, «*Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*»);
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. comprovata esperienza professionale;
- e. possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno di euro 500.000 (cinquecentomila);
- f. insussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
- g. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- h. assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi;
- i. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, anche pendenti;
- j. assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato o al Codice Deontologico Forense;
- k. non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Amministrazione, ovvero con dichiarazione di rinuncia in caso di affidamento di servizio o che l'amministrazione abbia dichiarato la decadenza, risoluzione, recesso;
- l. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la disciplina normativa vigente nella sede/stato del professionista;

Articolo 4 – Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui richiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae* e professionale.

2. L'iscrizione all'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione per non meno di trenta giorni, a cura del Responsabile dei Servizi Legali, di un "*Avviso pubblico*" o "*Manifestazione di interesse*" sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso al Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Verona.

3. L'istanza di iscrizione, redatta con le modalità dell'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e documenti (*tutto in formato digitale*):

- a. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- b. eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data;
- c. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d. non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- e. codice fiscale, partita IVA, indirizzo *pec*;
- f. *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si richiede l'iscrizione;
- g. assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione e/o di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità, ex d.lgs. n. 39/2013, da verificarsi al momento dell'incarico;
- h. non avere in essere incarichi di patrocinio o di consulenza contro l'Amministrazione e l'impegno a non assumerli per tutta la durata dell'iscrizione e sino al pagamento totale della prestazione;
- i. accettazione di tutte le condizioni e requisiti previsti per l'iscrizione all'albo;
- j. impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- k. dichiarazione di possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale per un valore di 500.000 euro.

4. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista, dando atto che l'Amministrazione potrà verificare o effettuare controlli sul possesso dei requisiti o sulle dichiarazioni.

5. Per gli studi associati o società di professionisti i requisiti e la documentazione dovranno riferirsi a ciascun componente.

6. Il Dirigente Responsabile approva, aggiorna, revisiona la tenuta dell'Albo e può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale presso l'Amministrazione, ovvero per l'iscrizione all'albo;
- b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'albo, accertata a seguito dell'iscrizione;
- c. non aver svolto con puntualità e/o diligenza gli incarichi affidati e/o qualora il professionista si sia reso responsabile di ritardi e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico;
- d. abbia promosso giudizi o sia parte avverso l'Amministrazione e/o assunto incarichi in conflitto con gli interessi, in situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità al momento dell'incarico;
- e. abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
- f. mancata accettazione per più di tre richieste nell'arco di un anno.

7. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

Articolo 5 – Affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Dirigente Responsabile I Settore, previa delibera di costituzione in giudizio, salvo il caso di consulenza legale in preparazione o vista di una rappresentanza legale in giudizio.
2. Per le controversie dinanzi alla Commissione Tributaria e/o per le violazioni al Codice della Strada di competenza del Giudice di Pace, appartiene al Dirigente a cui afferisce la controversia, che potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.
3. L'avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente sarà individuato tramite selezione informale, che apprezzi il miglior rapporto qualità/prezzo, tra almeno 3 (tre) professionisti scelti dall'elenco applicando il principio di rotazione.
4. Nella scelta dell'avvocato a cui conferire l'incarico, si terrà conto della specificità e rilevanza della controversia, dell'esperienza del professionista, desunta anche dal numero di servizi svolti dallo stesso, affini a quelli oggetto dell'affidamento con riferimento alla materia del contendere, dai risultati conseguiti in precedenti incarichi con l'Amministrazione, dal foro di competenza della causa da affidare.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, ovvero in presenza di procedimenti d'urgenza e/o con sospensiva, per controversie del valore inferiore a 500.000 euro l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista, anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
6. Ciascun professionista consultato fornisce all'Amministrazione un dettagliato preventivo di spesa entro i termini stabiliti dalla richiesta; decorso il predetto termine, l'Amministrazione procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti, rilevando che valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, l'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
7. Il Dirigente Responsabile del servizio procederà, con propria determinazione, ad affidare il servizio e tutte le attività conseguenti, compresa la pubblicazione, di cui al d.lgs. n. 33/2013.
8. Il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico dovrà rilasciare le dichiarazioni e i documenti previste al momento dell'iscrizione, compresa l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, cause ostative, incompatibilità o inconfiribilità, ovvero autocertificazione di permanenza dei requisiti.
9. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione o che negli ultimi tre anni abbiano interrotto o risolto i rapporti con l'Amministrazione o che questa ne abbia dichiarato la decadenza, risoluzione, recesso.
10. L'inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
11. L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è conferito l'incarico, comprendendo altresì, la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte, e comunque sino al pagamento di ogni spettanza.

Articolo 6 – Condizioni di efficacia e modalità dell'incarico

1. Il professionista al quale viene conferito l'incarico dovrà:

- a. dichiarare di accettare tutte le condizioni previste per l'iscrizione all'Albo;
- b. sottoscrivere apposito contratto, mentre per importi inferiori a cinquemila euro si potrà effettuare uno scambio di corrispondenza;
- c. prendere atto dell'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d. aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività svolta, inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- e. rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, ovvero di transare;
- f. garantire la propria personale prestazione, con comunicazione scritta di eventuale sostituzione in udienza o similare o equivalente, indicando per iscritto eventuale sostituzione in udienza, reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- g. prima della stipulazione del contratto, ovvero dello scambio di corrispondenza, le Parti dovranno procedere alle rispettive informative sul trattamento dei dati personali e lo scambio del consenso informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della disciplina nazionale del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 7 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo (*onorari*) al professionista dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai D.M. vigenti al momento dell'affidamento e dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e comunque nel rispetto dei parametri citati.

2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso liquidato giudizialmente sarà riscosso dall'Ente, salvo diversa determinazione a livello negoziale.

3. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Il Dirigente Responsabile provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con il compenso pattuito e in relazione alle condizioni previste nel presente regolamento.

6. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Dirigente Responsabile potrà autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa, salvo diverse determinazioni previste nel contratto.

Articolo 8 – Pubblicità

1. L'Albo viene pubblicato all'Albo pretorio, in apposito sez. di “*Amministrazione Trasparente*” e con apposita *link* in *home page* del sito istituzionale.

2. L'elenco dei professionisti è pubblico.

3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e affidamento degli eventuali incarichi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 – Norme di chiusura

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee guida si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

2. Le presenti Linee guida saranno modificate e/o aggiornate in caso di modifiche normative o qualora dovessero risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle Autorità competenti.

3. Dopo la scadenza dei primi tre anni dalla pubblicazione dell'albo nel sito istituzionale, il Dirigente Responsabile del servizio provvederà con l'aggiornamento mediante nuova manifestazione di interesse.

4. Per i notai si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili con la natura e il valore dell'atto da stipulare, qualora non venga individuato il Segretario comunale.

5. Per gli affidamenti di «*servizi legali*», di cui all'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 140 e 143 del cit. decreto, nonché l'art 28 comma 5 del cit. Codice, relativo ai «*contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice*».